

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 settembre 2015, n. 85

D.M. 4 agosto 2011, n. 156, art. 11. Sostituzione componenti il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ASTI. - Settori Commercio e Servizi. Parziale modifica D.P.G.R. n. 73 del 10/7/2015.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la L. 29 dicembre 1993, n. 580 per il riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed in particolare l'art. 12, inerente la costituzione del Consiglio Camerale, come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156 di attuazione dell'art. 12, comma 3, della citata L. 580/93 (di seguito denominato D.M.);

visto il D.P.G.R. n. 73 del 10/7/2015 di nomina, tra gli altri componenti, dei Signori:

- Secondo Carlo PENNA in rappresentanza del Settore Commercio, su designazione dell'apparentamento tra Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Asti e FIT Federazione Italiana Tabaccai;

- Maurizio RASERO in rappresentanza del Settore Servizi alle imprese su designazione di Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Asti;

quali componenti il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Asti;

vista la nota del Presidente della Camera di Commercio di Asti pervenuta in data 5/08/2015 prot. 12395/A1902A, di comunicazione delle dimissioni presentate dai Signori Secondo Carlo PENNA e Maurizio RASERO;

visti gli artt. 10 e 11 del D.M. 156/2011 secondo cui la nomina dei sostituti è effettuata sulla base dell'indicazione dell'organizzazione imprenditoriale che aveva designato il componente da sostituire;

esaminata la designazione del Sig. Secondo Carlo PENNA, in sostituzione del Sig. Maurizio RASERO, e la relativa documentazione pervenuta con nota prot. n. 12397/A1902A del 5/08/2015, da Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Asti, e rilevata la conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del soprarichiamato D.M.;

esaminata la designazione del Sig. Maurizio RASERO, in sostituzione del Sig. Secondo Carlo PENNA e la relativa documentazione pervenuta con nota prot. n. 12396/A1902A del 5/08/2015, da Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Asti e FIT Federazione Italiana Tabaccai, e rilevata la conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M.;

vista la legge 580/93, così come modificata dal D.lgs. 23/2010;

visto il D.M. 156/2011

tutto ciò premesso,

decreta

Ai sensi dell'art. 11 del D.M. 156/2011 e a parziale modifica del precedente D.P.G.R. n. 73 del 10/07/2015:

- il sig. Secondo Carlo PENNA è nominato componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Asti, in rappresentanza del settore Servizi alle Imprese, su designazione di Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Asti in sostituzione del Sig. Maurizio RASERO, dimissionario;

- il sig. Maurizio RASERO è nominato componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Asti, in rappresentanza del settore Commercio, su designazione dell'apparentamento tra Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Asti e FIT Federazione Italiana Tabaccai in sostituzione del Sig. Secondo Carlo PENNA, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e notificato a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni che hanno partecipato al procedimento, alla Camera di commercio ed al Ministero dello sviluppo economico.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Sergio Chiamparino